

DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2018
314/2018/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGICA S.R.L. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1022^a riunione del 7 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e, in particolare, l'allegato A, recante il "Testo Integrato Settlement" (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il "Testo Integrato Misura Elettrica" (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 11 novembre 2017, Energica S.r.l. – Società di Ingegneria (di seguito: reclamante), ha presentato all’Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com (prot. Autorità 37229 del 14 novembre 2017), nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione), contestando a quest’ultimo, di aver inviato al Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. (di seguito: GSE), dati di misura non coerenti relativi all’energia elettrica prodotta e immessa in rete dai propri impianti eolici individuati dai codici FER 100765 e 102192; ciò avrebbe comportato un calcolo non corretto dell’energia da incentivare;
2. con nota dell’11 dicembre 2017 (prot. 40021), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 15 dicembre 2017 (prot. Autorità 40965 del 18 dicembre 2017), il reclamante ha presentato richiesta di audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com; audizione tenutasi in data 15 febbraio 2018;
4. con nota del 27 dicembre 2017 (prot. Autorità 42045 del 28 dicembre 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria, comunicando di aver “*provveduto a rettificare le curve di carico dell’energia prodotta/immessa degli impianti aventi cod. FER100765 e FER102192, per i mesi evidenziati nel suddetto reclamo*”;
5. con nota del 12 gennaio 2018 (prot. Autorità 989 del 15 gennaio 2018), il reclamante ha presentato la propria replica alla memoria del gestore;
6. con nota del 22 febbraio 2018 (prot. Autorità 5626 del 23 febbraio 2018), il gestore ha trasmesso alcuni dati richiesti dall’Autorità nel corso della sopracitata audizione;
7. con nota del 22 febbraio 2018 (prot. 5396), l’Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni;
8. con nota del 26 febbraio 2018 (prot. Autorità 6946 del 28 febbraio 2018), il reclamante ha trasmesso le proprie osservazioni alla nota del gestore del 22 febbraio 2018;
9. con nota del 27 febbraio 2018 (prot. Autorità 6949 del 28 febbraio 2018), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
10. con nota del 16 marzo 2018 (prot. Autorità 9612 del 19 marzo 2018), il gestore ha trasmesso le proprie osservazioni alla nota del reclamante del 26 febbraio 2018;
11. in data 20 aprile 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

12. Ai fini della trattazione del presente reclamo, rilevano le disposizioni dell’Autorità in materia di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione, contenute nel TIME e, in particolare:
- l’articolo 13, comma 4, il quale prevede che ai dati di misura dell’energia elettrica prodotta, si applicano le stesse disposizioni previste dal TIS, ai fini del trattamento dei dati di misura dell’energia elettrica immessa;
 - l’articolo 24, recante disposizioni per la messa a disposizione al GSE dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta, immessa e prelevata;
 - l’articolo 25, recante disposizioni relative alla stima dei dati di misura.

QUADRO FATTUALE:

13. Il reclamante è titolare degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, identificati dal codice FER 100765 (connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E975822591) e dal codice FER 102192 (connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E975327302);
14. per entrambi i suddetti impianti, il reclamante dispone di una potenza in immissione sul punto di connessione pari a 59,9 kW;
15. in data 28 settembre 2017, il reclamante ha contestato al gestore l’incoerenza tra le misure orarie dell’energia elettrica prodotta e le corrispondenti misure dell’energia elettrica immessa in rete, che il medesimo gestore aveva inviato al GSE, con riferimento:
- a) ai mesi di febbraio e marzo 2017, per l’impianto eolico FER 100765;
 - b) ai mesi di dicembre 2016, marzo, aprile, maggio e giugno 2017, per l’impianto eolico FER 102192.
16. Il reclamante ha rilevato che l’invio di dati errati, per le mensilità evidenziate, aveva causato un mancato percepimento degli incentivi erogati dal GSE a valere sull’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti eolici e ha chiesto, quindi, al gestore, di rettificare le suddette misure;
17. in data 10 novembre 2017, il gestore ha respinto la richiesta del reclamante, dichiarando che *“le misure di energia prodotta/immessa dagli impianti sono state acquisite dai nostri sistemi tramite regolare telelettura dei misuratori installati presso gli impianti e che le stesse risultano tutte acquisite e validate dal GSE”*.
18. Pertanto, il reclamante in data 11 novembre 2017, ha presentato all’Autorità reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.
19. Successivamente, in seguito all’avvio del presente procedimento, il gestore ha provveduto a rettificare e inviare nuovamente al GSE le misure dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti del reclamante, con riferimento ai mesi oggetto del reclamo.
20. In data 26 febbraio 2018, il reclamante ha segnalato, in relazione all’impianto FER 102192, il ripetersi della problematica, già evidenziata per i mesi di dicembre 2016,

marzo, aprile, maggio e giugno 2017, anche per i mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2017.

21. In data 16 marzo 2018, il gestore ha dichiarato di aver provveduto a rettificare anche i dati di misura dei suddetti mesi, nonché di gennaio 2018, *“stante il fatto che presentava la medesima problematica nell'acquisizione delle curve di carico riscontrata sui mesi precedenti”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

22. Il reclamante rileva che, per molte ore dei mesi cui fa riferimento nel proprio reclamo, il gestore ha trasmesso misure della produzione stimate (e costanti per fascia oraria), a fronte di misure di immissione effettivamente rilevate;
23. secondo il reclamante, il disallineamento tra le misure dell'energia elettrica prodotta e quelle dell'energia elettrica immessa in rete ha causato, in numerose ore, un'immissione maggiore della produzione, con un conseguente valore dell'incentivo corrisposto dal GSE inferiore al dovuto.
24. Il reclamante chiede, quindi, che il gestore provveda a rettificare le misure, trasmettendo al GSE valori coerenti tra energia prodotta e energia immessa in rete.
25. Nel corso del presente procedimento ed in particolare nella citata audizione, il reclamante ha sottolineato l'elevata complessità della problematica oggetto del reclamo, tale da non consentirne un'immediata individuazione e che, inoltre, il problema di incoerenza tra dati di misura, non riguarderebbe solo i propri impianti, ma anche impianti eolici nella titolarità di altri produttori.
26. Il reclamante, pertanto, ritiene che la responsabilità per la riduzione del valore dell'incentivo corrisposto dal GSE, sia imputabile alla condotta del gestore nella fornitura del servizio di misura dell'energia elettrica.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

27. Il gestore ha dichiarato, nella propria memoria del 27 dicembre 2017, di aver provveduto a rettificare le curve di carico dell'energia elettrica prodotta/immessa dagli impianti del reclamante, per i mesi indicati nel reclamo;
28. il gestore ha precisato di aver ripartito *“l'energia elettrica prodotta/immessa in maniera corrispondente nei singoli quarti d'ora tra la curva di energia prodotta e quella dell'energia immessa, fermo restando che i quantitativi totali di energia dei mesi rettificati sono rimasti inalterati, in quanto le misure acquisite sono reali e provenienti per tutti i mesi dai registri acquisiti in regolare telelettura”*.
29. In occasione dell' audizione, il gestore ha, ulteriormente, precisato che l'incoerenza dei dati di energia prodotta/immessa deriva dal fatto che, per alcuni periodi, a causa del mancato funzionamento della tele-lettura del contatore della produzione, non erano disponibili i dati orari dell'energia elettrica prodotta;
30. il gestore ha, inoltre, dichiarato di applicare, nei suddetti periodi di mancanza del dato orario, il criterio di stima previsto dall'articolo 13, comma 4, del TIME,

evidenziando di aver utilizzato “*i criteri di profilazione dell’energia elettrica non rilevata al quarto d’ora secondo quanto previsto dall’articolo 10 del TIS*”.

31. Il gestore, dunque, respinge ogni addebito mosso dal reclamante, ritenendo di aver correttamente applicato la regolazione vigente ed affermando di aver proceduto, una volta venuto a conoscenza del problema di incoerenza dei dati, “*ad operare una diversa profilazione delle curve per cercare di ovviare agli inconvenienti a Voi procurati dall’applicazione del criterio di ricostruzione indicato dalla regolazione*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

32. Ai fine della risoluzione della presente controversia, in via preliminare, si evidenzia che i più recenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevedono che gli incentivi siano corrisposti con riferimento alla “*produzione netta immessa in rete*” (articolo 2, comma 1, lettera ab), dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016).
33. Il GSE, in base a quanto previsto dai citati decreti ministeriali ha, poi, stabilito, nelle proprie procedure applicative per l’erogazione degli incentivi, che la “*produzione netta immessa in rete*” indicata nei decreti di incentivazione corrisponda al “*minor valore fra la produzione netta e l’energia effettivamente immessa in rete*”;
34. pertanto, ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata, è necessario che il GSE disponga, per ciascun impianto e per ciascuna ora del mese di riferimento, sia del valore dell’energia elettrica prodotta, sia del valore dell’energia elettrica immessa in rete;
35. inoltre, ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del TIME, il gestore, in qualità di soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, è tenuto a trasmettere al GSE, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, la registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta e immessa, in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza disponibile sul punto di connessione.
36. Ciò posto, i due impianti eolici oggetto del reclamo *de quo*, di potenza pari a 59,9 kW e connessi alla rete di bassa tensione, devono essere “trattati su base oraria” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TIS;
37. al riguardo l’articolo 1, comma 1, lettera oo), del medesimo TIS, stabilisce che il “trattamento su base oraria” è “l’utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario o da un misuratore elettronico programmato orario per la valorizzazione, su base oraria, dell’energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento”. Ciò significa che il gestore deve rilevare e trasmettere al GSE i dati orari dell’energia elettrica prodotta e i dati orari dell’energia elettrica immessa in rete.
38. Tuttavia, la problematica oggetto del reclamo in esame, nasce quando il gestore non dispone, con riferimento ad alcune ore del mese, del valore orario di entrambe le grandezze (energia prodotta e energia immessa). Infatti, dalle dichiarazioni e dai

- dati forniti dal gestore nel corso dell'istruttoria, è emerso che frequentemente – quantomeno con riferimento ai mesi oggetto del reclamo – il gestore non sia riuscito ad acquisire, tramite la tele-lettura, il dato orario dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici del reclamante.
39. Ebbene, in tale situazione, il gestore deve effettuare una stima del dato orario di misura non acquisito, anche perché l'articolo 25, comma 2, del TIME, vieta espressamente al gestore di comunicare valori pari a zero in luogo di valori stimati.
 40. Nel caso di specie, il gestore ha effettuato detta stima attribuendo, in ciascuna ora per la quale il dato risultava mancante, un valore costante per fascia oraria, pari al rapporto fra l'energia elettrica prodotta nella fascia oraria nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia (c.d. "ripartizione costante per fascia").
 41. Il gestore, quindi, ha comunicato al GSE, per ciascuna delle suddette ore del mese:
 - a) il dato stimato, costante per fascia, dell'energia elettrica prodotta e
 - b) il dato reale dell'energia elettrica immessa in rete.
 42. Il GSE, poi, ha messo a confronto i suddetti due dati non omogenei, ottenendo valori dell'energia elettrica incentivata minori del dovuto, poiché, in applicazione dell'algoritmo previsto nelle proprie procedure applicative, ha sempre scartato il dato maggiore.
 43. È tuttavia opportuno rilevare, come non sia oggetto del contendere l'incongruenza – e la conseguente penalizzazione economica in capo al reclamante in termini di minor incentivo percepito – del risultato ottenuto in esito al procedimento sopra descritto, poiché è il gestore stesso a riconoscere gli "inconvenienti" procurati al reclamante dall'applicazione del suddetto criterio di ricostruzione (si veda il precedente punto 31) e, quindi, a procedere alla rettifica dei dati di misura trasmessi al GSE.
 44. Ciò che, invece, è necessario accertare è se il criterio inizialmente adottato dal gestore, per la stima dei dati non rilevati in tele-lettura, sia, come asserito dal medesimo gestore, vincolato dalla regolazione vigente. Il gestore, infatti, ritiene di non essere responsabile del pregiudizio causato al reclamante, né di alcun inadempimento contrattuale, essendosi limitato ad applicare le disposizioni regolatorie dell'Autorità.
 45. Al riguardo il gestore ha dichiarato di aver applicato i criteri di profilazione dell'energia elettrica previsti dall'articolo 10 del TIS, sulla base del rinvio operato dall'articolo 13, comma 4, del TIME, che dispone l'applicazione, ai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, delle stesse disposizioni previste dal TIS ai fini del trattamento dei dati di misura dell'energia elettrica immessa.
 46. Tuttavia, si osserva che l'articolo 10 del TIS regola la profilazione oraria convenzionale dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria e, perciò, non risulta applicabile ai dati di misura degli impianti del reclamante, i quali, come detto (si veda precedente punto 36), vanno trattati su base oraria.
 47. Per contro, alla fattispecie in esame, sono applicabili gli articoli 24 e 25 del TIME, e in particolare:

- a) l'articolo 24, comma 2, laddove si prevede che, limitatamente al periodo di indisponibilità della telelettura per motivi tecnici non imputabili al produttore, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale comunichi al GSE il valore stimato dell'energia prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata, segnalando la condizione provvisoria di tale valore;
 - b) l'articolo 24, comma 3, in virtù del quale i dati di misura dell'energia prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata corrispondenti al periodo di indisponibilità della telelettura, sono ricostruiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base di misure relative a periodi passati ritenuti dal medesimo comparabili con quelli corrispondenti al malfunzionamento;
 - c) l'articolo 25, comma 3, secondo cui ogni gestore di rete definisce e rende disponibili ai propri utenti, entro il 28 febbraio 2017, i criteri adottati ai fini della stima dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta.
48. Riguardo a quest'ultima disposizione, occorre evidenziare che il gestore, nel proprio documento "Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica" (Rev. 00 del 15/03/2017), reso pubblico in attuazione dell'articolo 25, comma 3, del TIME, individua alcuni metodi di stima tra i quali, tuttavia, non compare il metodo della "ripartizione costante per fascia" utilizzato nei casi oggetto del presente reclamo.
 49. In definitiva, si può affermare che il metodo di stima, inizialmente utilizzato dal gestore, non sia imposto dalla regolazione dell'Autorità, atteso che quanto previsto dall'articolo 10 del TIS non è applicabile alle utenze trattate su base oraria, quali sono gli impianti eolici del reclamante.
 50. Peraltro, è opportuno rilevare la correttezza del metodo di stima alternativo utilizzato dal gestore per la rettifica dei dati di misura a seguito dell'avvio del procedimento di trattazione del reclamo (si vedano i precedenti punti 28 e 29), in quanto ha profilato l'energia elettrica prodotta sulla base della curva di carico dell'energia elettrica realmente immessa in rete, nei singoli quarto d'ora.
 51. Il gestore avrebbe potuto utilizzare fin da subito il suddetto metodo, stante la relativa flessibilità della regolazione in materia e, in particolare, la discrezionalità dei gestori di rete nel definire i criteri per la stima dei dati di misura ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del TIME.
 52. Inoltre, in data 1 marzo 2018, il gestore ha rettificato i dati di misura relativi all'impianto FER 102192, nella titolarità del reclamante, applicando il metodo di stima corretto, profilando, cioè, l'energia elettrica prodotta sulla base della curva di carico dell'energia elettrica immessa in rete.
 53. Tuttavia, pur avendo il gestore, nel corso del presente procedimento proceduto alla rettifica dei dati di misura relativi agli impianti del reclamante, è necessario evidenziare la errata presa di posizione del gestore, più volte da lui ribadita, in ordine ai vincoli al proprio operato derivanti dall'applicazione della regolazione; ciò, soprattutto al fine sia di chiarire la disciplina applicabile per la stima dei dati di

misura nei periodi di indisponibilità della funzione di tele-lettura di un misuratore, in presenza di dati orari regolarmente acquisiti su un altro misuratore presente sull'impianto di produzione, sia di evitare il ripetersi di problematiche, come quella oggetto del presente reclamo, per altre mensilità o per altri impianti del reclamante.

54. Pertanto, i criteri di profilazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici, nella titolarità del reclamante, individuati dai codici FER 100765 e 102192, inizialmente utilizzati dal gestore in applicazione dell'articolo 10 del TIS, non sono corretti, poiché i punti di connessione dei predetti impianti devono essere "trattati su base oraria" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TIS, mentre l'articolo 10 regola la profilazione dell'energia elettrica per i punti di connessione "non trattati su base oraria".
55. In conclusione, stanti le motivazione che precedono, il reclamo risulta meritevole di accoglimento

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energica S.r.l. - Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione agli impianti eolici individuati dai codici FER 100765 e 102192;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di utilizzare sempre, ove possibile, il criterio di stima che prevede la profilazione oraria dei dati di misura dell'energia elettrica non rilevata (sia prodotta che immessa in rete), utilizzando la curva di carico dei dati di misura dell'energia elettrica (prodotta o immessa in rete) disponibili, in applicazione dell'articolo 25, comma 3, del TIME;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni